

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
CAMPOBASSO**



AREA SERVIZI TECNICI

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DI ATENEO,
AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.LGS. 81/2008, BIENNIO 2022-2024**

Allegato B

INDICE

PREMESSA		Pag. 2
Art. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	" 3
Art. 2	AMMONTARE DELL'APPALTO	" 3
Art. 3	OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	" 3
Art. 4	DURATA DELL'APPALTO	" 5
Art. 5	PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	" 5
Art. 6	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	" 6
Art. 7	SPESE, ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA	" 6
Art. 9	RESPONSABILITÀ DELLA DITTA	" 7
Art. 10	GARANZIA DEFINITIVA ED ASSICURAZIONI	" 7
Art. 11	SUBAPPALTO	" 7
Art. 12	FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	" 7
Art. 13	SPESE CONTRATTUALI	" 8
Art. 14	TUTELA DELLA PRIVACY	" 8
Art. 15	FORO COMPETENTE	" 8

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il presente CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO regola l'affidamento biennale del servizio di Medico Competente di Ateneo, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, biennio 2022-2024, per le esigenze dell'Università degli Studi del Molise.

Esso farà parte integrante del contratto fra l'Università degli Studi del Molise (di seguito indicata come "Università") e l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto (di seguito indicato come "Aggiudicatario").

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato, si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito indicato come "Codice") e le direttive A.N.A.C. applicabili.

Le sedi oggetto dell'incarico sono le seguenti:

SEDI DI CAMPOBASSO

Edificio I° Polifunzionale	Viale Manzoni	Campobasso
Centro Servizi Culturali	Viale Manzoni	Campobasso
Edificio II° Polifunzionale	Via De Sanctis	Campobasso
Aula Magna	Via De Sanctis	Campobasso
Area Multimediale	Via De Sanctis	Campobasso
Locali Ponte Pedonale	Via De Sanctis	Campobasso
Biblioteca di Ateneo	Via De Sanctis	Campobasso
Centro Sportivo "PalaUnimol"	Via Gazzani	Campobasso
Residenze Studenti	Via Gazzani	Campobasso
Edificio III° Polifunzionale	Via De Sanctis	Campobasso
Dipartimento Medicina c/o Locali ASREM	Ospedale Cardarelli	Campobasso
Collegio Medico	Loc. Tappino	Campobasso

SEDE DI TERMOLI

Edificio "Ex Colonia Marina"	Via Duca degli Abruzzi	Termoli (CB)
------------------------------	------------------------	--------------

SEDE DI PESCHE

Edificio "Ex CNR" (compresa Residenze Studenti)	C.da Fonte Lappone	Pesche (IS)
--	--------------------	-------------

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento biennale del servizio di Medico Competente di Ateneo, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, biennio 2022-2024, per le esigenze dell'Università degli Studi del Molise.

L'affidamento e l'esecuzione dell'appalto sono regolati dal presente Capitolato che l'Aggiudicatario dichiara espressamente di conoscere in ogni sua parte, dalle norme e dalle leggi speciali per gli impianti di che trattasi.

La consistenza del personale dipendente, tecnico amministrativo, docente e ricercatore, le attività universitarie didattiche e di ricerca e le informazioni sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo sono disponibili nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web www.unimol.it.

Le eventuali variazioni in ordine al numero delle sedi e al numero di unità di personale non potranno comportare la variazione dei contenuti economici del contratto. I lavoratori dell'Ateneo, inoltre, possono svolgere la propria attività lavorativa anche in altre sedi, non necessariamente di proprietà dell'Ateneo stesso; di ciò il Medico Competente designato dovrà tenerne conto nello svolgimento dell'incarico collaborando, per quanto di competenza, con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione.

Art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

Il costo del servizio è di importo complessivo biennale presunto di € 39.500,00, oltre IVA pari a € 8.690,00, stabilito con pregressa indagine di mercato nonché secondo le tariffe professionali di riferimento, tenuto conto dell'organico medio annuo dell'Amministrazione.

L'importo degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso, è pari a € 0,00, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara di € 39.500,00.

Il prezzo desunto dall'offerta dell'Aggiudicatario si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alle prestazioni, comprensivo di materiali, noli di attrezzature e strumenti di misura, manodopera, licenze software, costi di spostamento (ordinario o di emergenza) verso e tra le sedi universitarie oggetto dell'appalto.

Art. 3. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

Il Medico Competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Ateneo, dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del Medico Competente.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza

sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale;

- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto concerne i titoli e requisiti del Medico competente si fa riferimento all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008.

Sarà, inoltre, sua cura coordinarsi con l'Amministrazione per armonizzare i tempi e i modi dell'intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle esigenze di questa.

L'affidatario accetta l'incarico garantendo la qualità della prestazione nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e si impegna ad operare usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività da esercitare, dalle leggi e dalle norme deontologiche proprie della professione.

L'affidatario provvederà a custodire la documentazione fornita dall'Amministrazione secondo quanto prescritto dalle norme e comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività affidate.

L'Amministrazione si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico, consentendo ogni attività di accesso e verifica alla proprietà. Si impegna poi a fornire al Medico Competente, presso la sede di Campobasso, uno studio/ambulatorio, servito da connessione wi-fi, per l'effettuazione delle visite, comprendente le seguenti attrezzature minime: una scrivania, due sedie/poltroncine, un lettino per visite mediche, un mobile armadio, un carrello portaoggetti, un elettrocardiografo Cardioline, un Visiosmart Essilor, uno spirometro.

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all'utilizzazione dei locali e a tutte le attività ivi svolte. Qualora fosse necessaria l'interruzione del funzionamento degli impianti, della didattica o dei laboratori, l'attività, quando non per situazione urgente o di emergenza, dovrà essere preventivamente autorizzata nell'esecuzione dalla Amministrazione.

Qualunque inosservanza, violazione o ritardata esecuzione delle procedure di cui al presente articolo, comporterà l'applicazione della penale come previsto agli artt. successivi del presente capitolato.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

Art. 4. DURATA DELL'APPALTO

Il contratto decorre dalla data del contratto e si conclude dopo 24 (ventiquattro) mesi.

La Stazione Appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'Aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'onori e dall'offerta presentata in sede di gara.

L'Università ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, senza che l'Aggiudicatario possa nulla pretendere, purché la comunicazione di disdetta o di riduzione intervenga con un preavviso di 30 giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5. PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità dell'appalto.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:

- mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dell'appalto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno (1,00) per mille giornaliero sull'importo netto contrattuale.

- per il ritardo sul tempo di intervento per chiamata di urgenza o emergenza, la Committente si riserva la facoltà di applicare, con apposita comunicazione, al ricevimento della fattura e della documentazione, la penalità, per ogni ora di ritardo oltre le 72 ore, pari all'uno (1,00) per mille sul valore del contratto annuale.

Dopo la terza applicazione delle suddette penali, nel corso dell'anno solare, si potrà procedere, da parte del Committente, alla risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale. Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di cinque giorni per eventuali difese scritte.

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

La Stazione Appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno. Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

Qualora l'Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'appaltante.

Per il risarcimento dei danni la Stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avverrà in 4 (quattro) soluzioni trimestrali mediante presentazione della fattura elettronica (emessa in regime di split payment) previa verifica, da parte del Committente, dell'apposito Report trimestrale relativo alle attività svolte presentato dall'aggiudicatario al Datore di Lavoro e della rispondenza delle prestazioni ricevute con quanto previsto dal contratto e dal presente Disciplinare.

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (conto corrente dedicato) al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui trattasi.

Il pagamento saranno eseguiti previa verifica ed acquisizione del documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità.

Ai fini della fatturazione si comunica che il numero della partita IVA dell'Università degli Studi del Molise è il seguente: 00745150706.

Art. 7. SPESE, ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

Poiché gli interventi si svolgeranno in edifici adibiti ad attività didattica e scientifica, l'esecuzione degli interventi stessi dovrà essere subordinata e coordinata con tutte le esigenze e le soggezioni che potranno verificarsi per le necessità funzionali di questi edifici, ad eccezione per quelle situazioni per le quali l'interruzione si rende necessaria per ragioni di salute e/o sicurezza.

Di conseguenza, oltre quanto stabilito nel presente Capitolato e quanto precedentemente detto, si precisa che durante tutto il periodo stabilito per l'affidamento si intendono a carico dell'Aggiudicatario gli oneri ed il rispetto delle norme di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008.

All'Aggiudicatario è vietato cedere o subappaltare, in tutto o in parte, l'affidamento assunto senza l'autorizzazione preventiva dell'Università, pena l'immediata rescissione del contratto, l'incameramento della cauzione prestata salvo ulteriori danni provocati all'Università.

Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del Codice, l'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Tale obbligo vincola l'appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni della Ditta, nonché da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Aggiudicatario è responsabile nei confronti dell'Università dell'osservanza delle norme suddette da parte degli eventuali subappaltatori. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Università.

L'Aggiudicatario è altresì obbligato a sollevare l'Università da responsabilità per ogni qualsiasi danno che potesse derivare durante l'esecuzione del servizio al proprio personale ed al personale subappaltatore.

Art. 8. RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

L'Aggiudicatario solleva l'università da ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali e apparecchiature presenti nello stabile ovvero posti in opera nei laboratori oggetto della prestazione.

Art. 9. GARANZIA DEFINITIVA ED ASSICURAZIONI

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti alle prestazioni richieste, l'aggiudicatario dovrà costituire, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, garanzia definitiva.

La garanzia definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, aumentata dei previsti punti percentuali per offerte superiori al 10% o al 20% secondo quanto previsto dall'art. 103 del Codice, e dovrà essere depositata a norma di legge e resterà vincolata a favore dell'Università per tutta la durata dell'appalto.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste all'articolo 93, comma 7 del Codice.

La predetta garanzia resterà vincolata fino alla data di ultimazione del servizio e dopo l'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre impegnarsi a stipulare, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa per danni a persone e/o cose con massimale di €500.000,00.

L'Aggiudicatario si impegna a consegnare la predetta polizza all'Amministrazione entro **10** giorni dall'aggiudicazione e prima della consegna degli impianti.

Nel caso d'incidente l'Università è obbligata a comunicare all'aggiudicatario il sinistro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite servizio di posta certificata (PEC).

Art. 10. SUBAPPALTO

È consentito il subappalto a norma di quanto fissato dall'art. 105 del Codice e s.m.i.

È facoltà dell'Aggiudicatario subappaltare una quota parte del contratto nella misura non superiore al 50%, nel rispetto di quanto previsto al summenzionato articolo 105 del Codice e s.m.i.

Se durante l'esecuzione dell'appalto, ed in qualsiasi momento, l'Università stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta, l'Aggiudicatario dovrà prendere immediate misure per annullare il relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.

L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Aggiudicatario di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per la ultimazione dell'affidamento.

Art. 11. FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto, assegnato tramite il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA – www.acquistoinretepa.it), verrà aggiudicato al concorrente che ha presentato l'offerta migliore secondo il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 lettera c) dell'art. 95 del Codice.

Le norme per la formulazione dell'offerta ed aggiudicazione dell'appalto sono riportate nel Disciplinare di Gara (allegato A).

Art. 12. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali relative al presente impegno, compresa quella per l'eventuale sua registrazione, sono a carico della Ditta appaltatrice.

Art. 13. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Dlgs n° 196 /2003 e s.m.i. si rende noto che:

1. i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell'aggiudicazione della presente gara;
2. i dati raccolti potranno essere comunicati:
 - al personale dipendente della struttura competente al presente procedimento di gara;
 - alla Commissione di gara;
 - ai soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;
3. il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire la sicurezza e riservatezza;
4. i dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico dei concorrenti;
5. i diritti spettanti ai concorrenti sono quelli di cui all'art. 13 della Legge 675/1996 e s.m.i.

Art. 14. FORO COMPETENTE

Per ogni e qualsiasi controversia, comunque attinente all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente impegno, sarà unicamente competente il foro di Campobasso.